

Avv. CARLO DE PASQUALE
Via Andrea da Bari n. 35 - 70122 Bari
Tel. / Fax 080.5236570 – 080.5236322
avvcarlodepasquale@pec.it

Depositata
telematicamente il
7.6.2023

TRIBUNALE DI BARI
Volontaria Giurisdizione.
Ill.mo G.D. dott.ssa Assunta Napoliello
R.G. n. 4004/2022

* * *

PIANO DEL CONSUMATORE
CON ISTANZA DI OMOLOGA E CONTESTUALE RELAZIONE
DEL PROFESSIONISTA NOMINATO

* * *

Il sottoscritto avv. Carlo De Pasquale, professionista nominato quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi dell'art. 9 l.27.1.2012 n. 3 con la presente relazione sottopone all'attenzione dell'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, gli elementi ad oggi raccolti nell'espletamento dell'incarico affidatogli da codesto Tribunale

* * *

PREMESSO

- che in data 14.7.2022 i sigg.ri Michele Catalano, Isabella Lorusso, Antonio Genchi, Giovanna Catalano, presentavano istanza per la nomina del professionista ex art. 15, c.9, L n.3/2012;

- che in data 10.8.2022 il G.D. nominava il sottoscritto avv. Carlo De Pasquale quale gestore della crisi da sovraindebitamento (**all. 1**);

- che, pertanto, il sottoscritto prendeva contatti con gli istanti nonché comunicava la nomina a tutti i creditori e procedeva all'esame delle informazioni e della documentazione fornite dalla debitrice e dai creditori;

- che, inoltre, i ricorrenti fornivano tutta la documentazione utile alla predisposizione del piano e lo scrivente provvedeva ad effettuare proprie indagini e visure per verificare la correttezza e veridicità di quanto rappresentato, anche e soprattutto per ciò che attiene la situazione debitoria.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Gestore del Sovraindebitamento procede alla propria Relazione di cui all'art. 14 ter, comma 3 della Legge 3/2012

A.



**PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA –
CAUSE DI INDEBITAMENTO E MERITEVOLEZZA.**

Lo scrivente professionista ritiene che nella fattispecie in esame sussistano i requisiti per l'ammissibilità del piano ai sensi degli artt. 6 e 7 Legge 3/2012.

L'art. 6 Legge 3/2012 recita: *“al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”*.

Nel caso di specie si ritiene vi sia una situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte sia dai coniugi Michele Catalano e Lorusso Isabella sia dai coniugi Antonio Genchi e Giovanna Catalano e i rispettivi patrimoni.

IA. SOVRAINDEBITAMENTO.

Come si evince dalla lettura dell'istanza e dall'esame della documentazione prodotta, i proponenti si trovano in un perdurante ma incolpevole squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio. Infatti, le due famiglie sino al 2017 hanno potuto fare affidamento sullo stipendio del sig. Michele Catalano, all'epoca pensionato e lavoratore (posto dal datore di lavoro unilateralmente a part-time dal 2019) della Centro Riciclo Sud e sullo stipendio del sig. Antonio Genchi. Su tale stabilità economica le due famiglie hanno potuto stipulare due contratti di mutuo che però la BNL ha subordinato alla reciproca concessione di garanzia reale da parte dei contraenti ed alla fidejussione delle rispettive mogli. Nel 2012 la findomestic (poi compass) ha



concesso un finanziamento di € 30.000,00 senza però valutare il merito creditizio; pertanto, le famiglie si sono ritrovate con una ridotta capacità reddituale e con una situazione economica sempre più aggravata da rate di mutui e prestiti.

Inoltre, esaminando l'elenco delle spese correnti così come disposto dai proponenti risulta che il mantenimento dei coniugi Catalano-Lorusso sia necessaria la spesa mensile non inferiore ad € 600 ed invece per i coniugi Genchi-Catalano sia necessaria la spesa mensile non inferiore ad € 800,00.

Le entrate annue della famiglia Catalano-Lorusso risultanti dai modelli 730 degli anni 2019,2020 e 2021 sono pari in media ad € 23.000,00 al lordo di imposte e contributi; per quanto riguarda i coniugi Genchi- Catalano le entrate sono in media pari ad € 20.000,00 al lordo di imposte e contributi.

Tale situazione patrimoniale si è aggravata dopo il 2019, quando la società per cui lavorava il sig. Genchi ha cessato l'attività, sfociando in un vero e proprio stato di sovraindebitamento.

IIA. QUALIFICA DI CONSUMATORE

A norma del richiamato art. 6 Legge 3/2012 è definito consumatore la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Gli istanti possono essere tranquillamente considerati consumatori visto che i debiti sono contratti da persona fisica per scopi estranei all'attività lavorativa svolta, sicché si tratta di debitori civili sovra indebitati visto anche che i proponenti non sono soggetti alle procedure concorsuali.

IIIA. MERITEVOLEZZA E ACCESSO A PRECEDENTI PROCEDURE

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, sembra abbia voluto rimarcare, nuovamente, il requisito della meritevolezza (a cui nel passato si faceva riferimento per



l'ammissione alla procedura di concordato preventivo). Tanto è dato comprendere anche dalla circostanza, indicata espressamente dalla legge, la quale richiede che il debitore in stato di crisi non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni a procedure di risoluzione della crisi per risolvere la propria situazione di insolvenza. Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore civile possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte.

Lo scrivente ritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione del credito ad un soggetto già indebitato.

Preliminarmente è opportuno rilevare che i redditi familiari derivavano dalla pensione del sig. Catalano che percepiva ulteriore reddito quale lavoratore part-time della Centro Riciclo Sud e dallo stipendio del sig. Antonio Genchi dipendente della Centro Riciclo Sud.

Negli anni questa situazione di stabilità è venuta meno in quanto nel 2017 la Centro Riciclo Sud poneva il sig. Genchi dapprima in cassa integrazione per poi interrompere il versamento dello stipendio, costringendo quest'ultimo a licenziarsi per giusta causa, comunque ad oggi la società deve corrispondere ancora il TFR. Inoltre, dopo aver trovato un nuovo lavoro come dipendente della New Metal Team srl anche questo lavoro terminava in quanto la società cessava la propria attività.

Nel frattempo, grazie ai già menzionati stipendi le famiglie contraevano due contratti di mutuo e il sig. Genchi al fine di ottenere maggiore liquidità



concludeva contratti di finanziamento con la findomestic poi ceduti a compass e infine acquisiti da Banca Ifis.

I sigg.ri Michele Catalano Isabella Lorusso, Antonio Genchi, Giovanna Catalano sino al 2017 hanno ottemperato regolarmente ai propri obblighi e a dimostrazione di ciò si rileva la circostanza che non risultano elevati protesti a né procedure esecutive mobiliari e immobiliari a carico degli stessi.

Infine, va considerato che il sovraindebitamento è un processo graduale nel quale assume un peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato. Quindi occorre fare valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene il merito creditizio.

Sul punto si precisa che l'art. 124 bis del TUB prevede che: *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

A tale scopo giova evidenziare per quanto attiene i finanziamenti Findomestic e Compass che tali istituti avrebbero dovuto effettuare opportune valutazioni nella concessione del prestito, in quanto dalla consultazione delle banche dati era facile rilevare l'esistenza dei contratti di mutuo.

Tale circostanza non può non avere un peso decisivo per ciò che attiene il requisito della meritevolezza, essendo la disciplina del credito al consumo generica ed indeterminata sul piano dei rimedi per ciò che concerne atteggiamenti negligenti del creditore nella valutazione del merito creditizio, mentre è da considerarsi pregnante il controllo che la legge richiede sul requisito della meritevolezza che, in virtù di quanto esposto, si ritiene sussistere nel caso in esame.



Alla luce di quanto finora esposto, lo scrivente professionista è chiamato a valutare se le obbligazioni siano state assunte con la necessaria diligenza, ossia nella ragionevole prospettiva di poterle adempiere: ebbene, dalla documentazione fornita emerge una situazione di esposizione debitoria sicuramente gravosa, che i ricorrenti hanno giustificato con la necessità di far fronte alle esigenze familiari e che all'epoca della loro origine risultava sostenibile.

Quel che emerge pertanto è che i ricorrenti abbiano profuso tutte le risorse al solo fine di far fronte alle esigenze familiari, senza alcun intento fraudolento. Ed emerge altresì che l'ammontare degli interessi legati all'inadempimento, con specifico riguardo all'indebitamento nei confronti del sistema finanziario, di gran lunga preponderante in termini di incidenza sul debito complessivo, è ragionevole ritenere che gli istituti abbiano erogato i propri finanziamenti in forza di adeguate istruttorie preventive, tenendo conto della capacità

restitutoria della ricorrente, vigente la previsione ex art. 124 bis del Testo Unico Bancario che sancisce l'onere in capo al finanziatore di valutare preventivamente il merito creditizio: ed evidentemente i finanziatori hanno ritenuto sussistente il merito creditizio in vista della concessione dei finanziamenti. Al riguardo sarebbe possibile ritenere che la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori costituisca elemento idoneo a rafforzare sia l'affidamento del richiedente nella idoneità del proprio reddito a far fronte alla rate di finanziamento e sia il giudizio in ordine alla incolpevolezza dell'indebitamento.

A sommo parere dello scrivente, il concetto di meritevolezza ai fini dell'accesso al piano del consumatore ed il concetto di merito creditizio ai fini dell'accesso al credito sono concetti strettamente correlati far loro:



infatti, a norma dell'art. 12-bis, comma 3 della L. 3/2012 per poter omologare un piano del consumatore il giudice deve escludere che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che il debitore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, mentre secondo il C.C.I.I. art. 69, comma 1 deve escludersi che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Tale giudizio di meritevolezza trova la sua genesi nel contemperamento di opposti interessi: quelli del debitore, che necessita di liberarsi dai propri debiti e ripartire secondo il principio del c.d. *fresh start*, e quelli del creditore, che non vuole vedersi comprimere le ragioni di credito; e, proprio in tale ottica, non può non tenersi conto delle condotte sia del debitore che dei creditori, quest'ultima ravvisabile nella corretta valutazione della capacità prospettica di rimborso del debitore, non potendo poi, in caso di inadempimento, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula dei contratti di credito.

Ne consegue che deve congiuntamente valutarsi la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni (diligenza ordinaria, tenuto conto anche delle informazioni disponibili e del livello di scolarizzazione) e la diligenza del finanziatore nel concedere credito (diligenza qualificata in quanto operatore professionale con un bagaglio informativo ben superiore a quello del soggetto finanziato): l'evidente asimmetria informativa a scapito del finanziato impone al finanziatore una maggiore responsabilità (anche a tutela del mercato del



credito) ed un preciso obbligo di consentire al finanziato di poter prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

E l'art. 124-bis del Testo Unico Bancario prevede uno specifico obbligo in capo al finanziatore di valutare il merito creditizio, sia a tutela del consumatore e sia a tutela del mercato creditizio.

In conclusione, si ritiene che i concetti di merito creditizio e di meritevolezza siano due facce della stessa medaglia, con il primo concetto che incide fortemente sul secondo: nel senso che, tenuto conto dell'asimmetria informativa a scapito del soggetto finanziato, l'indebitamento di quest'ultimo potrà essere

valutato gravemente colposo o fraudolento laddove sia ravvisabile una evidente sproporzione tra l'ammontare complessivo delle rate mensili ed il reddito mensile disponibile al netto delle spese di sostentamento, non potendo invece onerare il soggetto consumatore di valutazioni complesse sulle prospettive di adempimento, che invece sono prerogativa di soggetti professionalmente preparati a valutare tali condizioni, quali sono gli enti finanziatori.

Sulla scorta di quanto osservato ed esaminando il caso che ci occupa, è possibile escludere la colpa grave e/o la malafede nelle condotte dei ricorrenti che si sono trovati in una situazione di indebitamento non sostenibile a causa della riduzione delle proprie capacità restitutorie (in particolare dalle continue omissioni e ritardi nei pagamenti di stipendi in favore del sig. Genchi) e della onerosità non chiaramente rappresentata nei documenti contrattuali relativi ai finanziamenti.

IVA. AMMISSIBILITÀ-CONCLUSIONI



In definitiva, il sottoscritto Gestore, ritiene sussistere i requisiti di ammissibilità previsti dalla L.3/2012 ossia:

- oggettivo: esistenza del sovraindebitamento e, cioè, di squilibrio patrimoniale che non consente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- soggettivo: sovraindebitamento riferito al debitore civile, atteso che è di solare evidenza che i sigg.ri Michele Catalano, Isabella Lorusso, Antonio Genchi, Giovanna Catalano sono da considerarsi consumatori ai sensi della Legge 3/2012 e non soggetti alle procedure concorsuali;
- meritevolezza: l'indebitamento e, soprattutto, l'incapacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, non è dovuta a comportamenti negligenti degli istanti che negli ultimi cinque anni non hanno subito protesti e non sono stati ammessi a procedure di composizione della crisi e non da ultimo hanno cercato di provvedere a prestare fede ai propri impegni debitori.

* * *

B.

SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI- ESPOSIZIONE DEBITORIA- ELENCO BENI ED ATTIVITÀ- VERIDICITÀ DEI DATI.

In merito alla solvibilità dei sigg.ri Michele Catalano, Isabella Lorusso, Antonio Genchi, Giovanna Catalano ci si riporta a quanto già ribadito circa il requisito della meritevolezza.

I proponenti hanno sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, non hanno subito protesti e nel momento in cui hanno stipulato i contratti di finanziamento non è stato correttamente valutato il merito creditizio da parte dei finanziatori.



Dunque, la principale causa del sovraindebitamento è stata la perdita temporanea del lavoro da parte del sig. Antonio Genchi.

IB. ELENCO PASSIVITÀ ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

Dall'esame della documentazione fornita e dalle ulteriori indagini effettuate dal sottoscritto professionista l'esposizione debitoria risulta essere la seguente:

1) Contratto di mutuo stipulato dai sigg.ri Antonio Genchi e Giovanna Catalano con BNL rep. n. 5146 racc. 718 del 14.7.2006 (poi rinegoziato e acceso con UBI) ora cartolarizzato da BVI srl dell'importo residuo da versare di € 99.000;

2) Contratto di mutuo stipulato dai sigg.ri Michele Catalano e Isabella Lorusso con BNL rep. n. 33090 racc. 15328 del 28.12.2007 ora ceduto a DO VALUE dell'importo residuo da versare di € 155.708,22 (all. 2);

3) Finanziamenti Banca IFIS S.p.A. importo residuo da versare € 82.797,96 (all. 3);

4) spese contenzioso e spese legali da versare al sig. Trubiano e all'avv. Milano dell'importo da versare di € 13.781,60 (all. 4);

5) esposizione debitoria totale con l'Agenzia delle Entrate pari alla complessiva somma di € 5.722,87 (all. 5);

Pertanto, la situazione debitoria complessiva è pari ad € 256.828,05 da aggiornare con i creditori.

IIB. ELENCO BENI ED ATTIVITÀ DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI MICHELE CATALANO, ISABELLA LORUSSO, ANTONIO GENCHI E GIOVANNA CATALANO.

BENI IMMOBILI:

I coniugi Michele Catalano e Isabella Lorusso sono proprietari dell'immobile sito alla Stradella del Caffè palazzina a 24 riportato nel catasto fabbricati del



comune di Bari: foglio 48, particella 37 sub. 12, Strada Vicinale del caffè n. 24, piano 5, interno 12, scala A, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 4, vani 5,5, rendita catastale € 781,14.

I coniugi Antonio Genchi e Giovanna Catalano sono proprietari dell'immobile sito in Triggiano (Ba) alla Via Villari riportato in catasto fabbricati del comune di Triggiano: foglio 23, particella 23, sub. 3, Vicolo Pasquale Villari n.4, n.6, n.8, piano T-1-2-S1, categoria A/4, classe 4, vani 6, superficie catastale 146, rendita catastale € 464,81.

BENI MOBILI REGISTRATI:

Gli istanti sono proprietari di due macchine di scarso valore una Mercedes del 2008 e una FIAT panda.

BENI MOBILI, CONTI CORRENTI, TITOLI E DEPOSITI BANCARI E/O POSTALI:

Gli unici beni mobili di proprietà dei sigg.ri Michele Catalano, Isabella Lorusso, Antonio Genchi, Giovanna Catalano sono quelli che sostituiscono l'arredo delle rispettive abitazioni, privi di particolare pregio e/o valore.

Inoltre, i coniugi Antonio Genchi e Giovanna Catalano sono titolari del seguente rapporto bancario:

- Conto corrente acceso presso la MPS S.p.A. n. di conto 7516,60 con un saldo di € 1.435,29.

* * *

C.

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE.

i sigg.ri Michele Catalano, Isabella Lorusso, Antonio Genchi, Giovanna Catalano, alla luce di quanto sopra, intendono proporre ai creditori il seguente "Piano del consumatore" a norma degli articoli 9 e seguenti della L. 3/2012.



Considerando che mensilmente i proponenti hanno una disponibilità, detraendo le spese per il sostentamento e la cessione del quinto, di € 1.000,00 complessivi ossia € 400,00 per i coniugi Antonio Genchi e Giovanna Catalano ed € 600,00 per i coniugi Michel Catalano e Isabella Lorusso, si propone di destinare tale somma soddisfacendo i creditori nelle modalità di seguito indicate:

Predeuzione: € 4.300,00 oltre oneri accessori quale compenso del Gestore dell'OCC pari ad € 2.500,00 oltre oneri di legge, ed € 1.800,00 oltre oneri di legge per il difensore avv. Eugenio Di Desidero oltre oneri di legge, verranno come da accordi presi con gli istanti saldati anch'essi a rate mensili di € 1.000,00 (n. 6 rate circa comprensive di oneri di legge)

Privilegiati: € 175.212,69 al 100% così suddiviso: € 155.708,22 per mutuo ceduto a DO VALUE, € 5.722,87 per debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed € 13.781,60 per spese legali avv. Monica Milano per posizione Trubiano in n. 175 rate

Chirografari: € 82.797,96 al 19% (in considerazione della mancata valutazione del merito creditizio dei debitori) quindi € 15.731,61 quindi in n. 15 rate successive.

Alla luce del presente piano in 16 anni i sigg.ri Antonio Genchi, Giovanna Catalano, Michele Catalano e Isabella Lorusso avranno saldato il dovuto così come oggi cristallizzato ivi compresa la spesa di procedura.

Inoltre, va evidenziato che il mutuo cartolarizzato con BVI srl dell'importo residuo da versare di € 99.000 è stato stralciato dal piano perché oggetto di rifinanziamento attraverso un progetto denominato reset che permette un nuovo piano di rientro della durata di 30 anni con rate di € 300,00 e per tale ragione non è stato calcolato all'interno del piano del consumatore (**all. 6**).

* * *



D.**FATTIBILITA' DEL PIANO**

Lo scrivente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 9 comma 2 e 15, comma 6 Legge n. 3/2012, è chiamato ad attestare la eventuale fattibilità del piano.

Come sopra prospettato il piano sembra sostenibile per i proponenti, atteso che gli stessi offrono sufficienti garanzie di pagamento: in modo integrale per i privilegiati e per il residuo credito, oggetto di falcidia, vantato dai creditori chirografari.

I proponenti al sol fine di rendere sostenibile la rata mensile chiedono una maggiore rateizzazione di ulteriori mesi, rientrando così nel termine previsto dall'art. 8 comma 4 legge 3/2012 in caso di moratoria richiesta per i creditori privilegiati.

La percentuale di pagamento nella misura del 19% assicurata ai creditori chirografari rientra tra l'altro nei limiti previsti dal R.D. 267/1942 che all'art. 160 ritiene che debba essere assicurato un giusto temperamento tra le ragioni dei creditori chirografari e quelle del debitore in stato di crisi.

Inoltre, i proponenti giusti accordi presi con il sottoscritto che ha acconsentito, garantiscono anche il pagamento di ogni spesa in prededuzione.

Inoltre, in merito alla convenienza del piano si ritiene che lo stesso possa essere considerato con favore sia nell'ottica di una tutela di consumatori meritevoli, sia per quanto attiene ai tempi e alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

Pertanto, il sottoscritto Gestore può ragionevolmente concludere per la fattibilità della suddetta proposta di piano del consumatore.

In merito alla convenienza della proposta di piano presenta, la valutazione deve far riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali



funzionali alla liquidazione coattiva del bene e ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del Codice di procedura civile.

Orbene, gli immobili sono di scarso valore e difficilmente potrebbero permettere il recupero di quanto vantato, per quanto attiene ai crediti chirografari occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi di un'azione esecutiva. Nell'ipotesi di un pignoramento presso terzi occorre non solo valutare i tempi e i costi, ma anche il soddisfacimento del creditore atteso che l'esito della procedura non potrebbe che essere lungo ed esiguo attesa la limitazione del pignoramento ad 1/6 della pensione e dello stipendio. Inoltre, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare sarebbe inopportuna ed antieconomica data l'aleatorietà della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari.

Invece l'eventuale omologazione del piano consentirebbe il soddisfacimento di una parte del loro credito.

La mancanza di convenienza per tutti i creditori dell'ipotesi liquidatoria è dimostrata dal fatto che, pur potendo, nessuno ha avviato azioni esecutive nei confronti dei sigg.ri Antonio Genchi, Giovanna Catalano, Michele Catalano e Isabella Lorusso.

* * *

E.

CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL GESTORE

Il sottoscritto avv. Carlo De Pasquale, vista la documentazione esaminata, nel riportarsi al contenuto della presente relazione, a suo parere, rappresenta che:



- sussistono i requisiti ex artt. 6 e 7 Legge 3/2012 per l'ammissibilità dei sigg.ri Antonio Genchi, Giovanna Catalano, Michele Catalano e Isabella Lorusso alla procedura di risoluzione della crisi e per il deposito del piano del consumatore atteso che gli stessi:
- si trovano in una situazione di sovraindebitamento e, cioè, di squilibrio economico tale da non consentire il regolare adempimento delle proprie obbligazioni;
- possono essere considerati consumatori e cioè "debitori civili" non soggetti alle procedure concorsuali ed i debiti contratti non sono in alcun modo riferibili all'esercizio di attività di impresa o a loro attività professionale;
- nei precedenti cinque anni non sono stati ammessi ad altre procedure di risoluzione della crisi e sussiste il requisito della meritevolezza;
- sono da considerarsi veritieri i dati contabili;
- la proposta prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati e dell'erario nonché nelle percentuali normativamente previste per il residuo credito chirografario.

Pertanto, il sottoscritto avv. Carlo De Pasquale nominato Gestore dell'OCC dal Tribunale di Bari, esprime il proprio parere favorevole alla proposta di Piano del Consumatore e, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 3/2012

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti nonché la fattibilità e la convenienza della proposta di Piano del Consumatore depositata dai sigg.ri Antonio Genchi, Giovanna Catalano, Michele Catalano e Isabella Lorusso.

Si allega la seguente documentazione: 1) nomina OCC del 10/11.8.2022; 2) Conteggio DO VALUE; 3) Conteggio Banca IFIS; 4) Nota credito avv. Milano; 5) Conteggio Agenzia delle Entrate; 6) Accordo di rifinanziamento BVI del 15.11.2022.



Con osservanza

Bari, 15 giugno 2023

Il Gestore dell'OCC

Avv. Carlo De Pasquale

